

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 433

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASSOLA, BAIARDI, VETTORI, CONSOLI,
ALIVERTI e MANCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1987

Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge, che si propone nel testo votato dalle Commissioni riunite 7^a e 10^a nella passata legislatura (Atto Senato n. 1544 e 1703/A), costituisce una importante novità poiché introduce concetti moderni ed innovativi nella pianificazione e gestione delle attività spaziali, ormai unanimemente riconosciute, per il loro alto contenuto strategico, come fondamentali per la crescita dell'apparato tecnologico produttivo e, quindi, più in generale del sistema economico del Paese.

Il settore spaziale, invero, ha un'incidenza sempre più marcata nella politica dell'innovazione dei Paesi industrializzati poiché stimola l'acquisizione di tecnologie di frontiera ed apre importanti mercati per la fornitura di

nuovi servizi (telecomunicazioni, televisione diretta, controllo delle risorse ambientali). Lo sviluppo delle attività spaziali induce, inoltre, elevata qualificazione nella industria, diffusione delle nuove tecnologie nell'apparato produttivo e, quindi, un coinvolgimento complessivo delle capacità innovative del sistema economico.

Il testo, che si propone con la costituzione dell'Agenzia spaziale italiana, intende, pertanto, disciplinare i molteplici aspetti programmatici, organizzativi e gestionali di un settore cui la legge finanziaria 1987, a testimonianza della piena consapevolezza dell'importanza di questa attività, ha destinato risorse finanziarie significative anche se non del tutto adeguate per portare avanti programmi di elevati conte-

nuti scientifici e tecnologici e di estrema importanza per gli ampi coinvolgimenti dell'industria nazionale.

Il disegno di legge supera strozzature residuali presenti nella situazione attuale, caratterizzata ancora da interventi frammentari, e colloca in un quadro unico la programmazione e la gestione di tutte le attività spaziali italiane, ivi comprese quelle connesse alla partecipazione ai programmi della Agenzia spaziale italiana. Ente, questo, dotato di snellezza burocratica e flessibilità sotto il profilo organizzativo, e di competenze tecnico-scientifiche al massimo livello, in grado di curare la predisposizione, la gestione ed il controllo tecnico ed economico dei programmi scientifici ed applicativi per la esplorazione e l'utilizzazione pacifica dello spazio, sotto la vigilanza politica del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: è dunque un chiaro segno di modernità che caratterizza l'ASI, conferendogli un valore di paradigma per altri settori che necessitano, nello sviluppo dei propri programmi, di organismi simili di controllo e di gestione.

Le più significative novità concernono essenzialmente la possibilità per il Consiglio di amministrazione di deliberare i regolamenti (da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante) concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, l'organico e le sue modificazioni, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia spaziale stessa, nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità formulato anche in deroga alle norme sulla amministrazione della contabilità generale dello Stato.

Il concetto di deroga è estremamente importante per il regolamento di amministrazione e contabilità, in quanto si traduce essenzialmente in snellezza burocratica, condizione necessaria per affrontare la gestione delle commesse spaziali. Questo importante risultato, purtroppo, non è allo stato attuale estendibile al problema del personale, la cui disciplina, come è noto, è regolata dalla legge-quadro del pubblico impiego.

La possibilità, tuttavia, di regolare mediante contratti a tempo determinato, rinnovabili, il rapporto di lavoro del personale tecnico-

scientifico e di quello altamente specializzato pone l'ASI in condizioni di rispondere più adeguatamente alle esigenze di alta managerialità, acquisendo sul mercato esperti nel settore spaziale. Sarebbe stato utile ricercare per il personale una soluzione più avanzata, che consentisse una maggiore applicazione del rapporto privatistico nella regolamentazione dello stesso; ciò non è stato possibile poiché, nel corso dell'esame svolto in sede referente, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica ha posto in evidenza i vincoli che, in materia, derivano dalla solidarietà di Governo. Non di meno, più ampi spazi di manovra saranno possibili compatibilmente ai progressi compiuti nella regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli enti di ricerca.

Il testo che si propone risolve anche un problema di estrema delicatezza connesso al ruolo dei soggetti industriali beneficiari delle commesse assegnate dall'ASI nello sviluppo dei programmi spaziali.

Tra le due ipotesi, che propendevano l'una a considerare i finanziamenti destinati alla ricerca spaziale completamente a carico dello Stato e l'altra ad introdurre il principio della compartecipazione industriale in quei programmi che fossero ravvisati di interesse, nel breve termine, anche per l'industria, è prevalsa come punto di equilibrio la soluzione che l'ASI, proprietaria dei prodotti materiali ed intellettuali derivanti dai progetti e dai contratti finanziati, potrà consentire l'utilizzazione e la commercializzazione di tali prodotti dietro versamento di una quota del costo, da stabilire in apposite convenzioni. È stato introdotto in sostanza il concetto di *royalty* che non altera il principio di un rapporto chiaro tra ASI e soggetti industriali; questi restano, pertanto, interlocutori dell'Agenzia nei programmi spaziali e destinatari dei contratti industriali.

Si propone, altresì, in piena coerenza con quanto è previsto negli altri Paesi, una distinzione tra i programmi connessi alle attività di ricerca scientifica e quelli di carattere applicativo.

I primi, a cui secondo la proposta è assegnata obbligatoriamente una quota nella misura del 15 per cento del finanziamento annuale globale, sono fondamentali per la

grande potenzialità che i programmi scientifici hanno in termini di acquisizione di conoscenza e per il coinvolgimento che producono nell'industria nazionale in problemi di proiezione futura; i secondi esprimono la loro potenzialità più nel breve e nel medio termine, non solo per le ricadute industriali ma anche per i benefici che apportano in termini di utilizzazione.

La definizione dei programmi scientifici ed applicativi trova la opportuna sede di riferimento nei comitati previsti nell'ASI per assolvere alle funzioni di consulenza nei confronti del consiglio di amministrazione.

L'organigramma dell'Agenzia è incentrato intorno alla funzione del presidente, che sovraintende all'andamento generale del nuo-

vo organismo spaziale e presiede il consiglio di amministrazione. Questa soluzione organizzativa nel corso della IX legislatura ha trovato pieno consenso da parte delle Commissioni riunite in quanto consente la precisa identificazione, in un unico vertice dell'organo cui spettano le responsabilità direttive e operative dell'ASI, verso l'esterno e verso l'interno.

Il testo che si propone rappresenta dunque una svolta sotto il profilo organizzativo-istituzionale, in quanto assicura il quadro di riferimento ben definito, che è necessario per rendere più efficace la funzione propulsiva dei programmi scientifici ed applicativi in campo spaziale, garantendone l'ampio respiro strategico ed il pieno inserimento nel contesto internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana)

1. È istituita l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

2. L'ASI ha personalità giuridica di diritto pubblico; ha sede in Roma; è sottoposta alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. L'ASI succede nei rapporti relativi alle attività svolte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sulla base delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la gestione del Piano spaziale nazionale, ad eccezione dei rapporti di lavoro per i quali si applicano le norme di cui all'articolo 19.

4. Sono trasferiti all'ASI gli impianti e le strutture del CNR per l'espletamento dei compiti ad esso precedentemente affidati dal CIPE in materia spaziale.

5. Gli atti compiuti dall'ASI per l'attuazione dei suoi compiti istituzionali sono disciplinati dalle norme di diritto privato.

Art. 2.

(Compiti)

1. L'ASI ha il compito di predisporre programmi scientifici, tecnologici ed applicativi anche al fine della qualificazione e della competitività dell'industria spaziale nazionale, sulla base delle direttive impartite dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, secondo i criteri di ordine generale deliberati dal CIPE.

2. L'ASI provvede alla elaborazione ed alla attuazione del Piano spaziale nazionale articolato su programmi e progetti di interesse scientifico ed applicativo, armonizzati nel quadro di riferimento europeo e mondiale. A tale scopo l'ASI:

a) gestisce direttamente i programmi internazionali tenendo conto delle capacità maturate nei settori delle tecnologie e dei sistemi spaziali, della competitività e della potenzialità di sviluppo delle aziende industriali pubbliche e private che operano avvalendosi di finanziamenti pubblici per il settore spaziale;

b) cura gli interessi nazionali, scientifici ed industriali, per quanto concerne la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA) assicurando l'acquisizione di commesse adeguate alle contribuzioni versate alla stessa ESA e garantendo anche l'armonizzazione e la compatibilità delle attività nazionali con quelle affidate all'industria nazionale dall'ESA, al fine di evitare sovrapposizione e duplicazione di interventi;

c) partecipa a programmi od imprese spaziali in collaborazione con organismi di altri Paesi mediante accordi bilaterali o multilaterali, previa autorizzazione concessa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

d) stabilisce relazioni con organismi spaziali di altri Paesi ed internazionali per determinare obiettivi ed attività specifiche di collaborazione e per verificare la validità scientifica, tecnologica ed economica e la complementarità delle attività sviluppate nel Piano spaziale nazionale, nel contesto di programmi internazionali e d'altri Paesi. Assicura al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica le necessarie collaborazioni, anche attraverso la designazione di proprio personale altamente qualificato, nell'attuazione dei programmi europei ed internazionali al fine di favorire le valutazioni riguardo agli indirizzi generali di politica spaziale nazionale ed all'interesse italiano alla partecipazione in programmi spaziali internazionali;

e) affida - mediante contratti - studi, ricerche, progettazioni e realizzazioni di programmi spaziali ad enti ed imprese industriali che abbiano esperienza e capacità nel settore, ad università nonchè a società, istituti ed enti di ricerca. L'ASI è proprietaria dei prodotti intellettuali e materiali derivanti dai progetti e dai contratti finanziati e può consentire l'utiliz-

zazione e la commercializzazione di tali prodotti dietro versamento di una quota del costo, da stabilire in apposite convenzioni;

f) effettua studi, valutazioni e verifiche tecniche ed economiche per la predisposizione e l'attuazione dei progetti esecutivi. A tal fine le amministrazioni, gli enti e le imprese interessate dovranno fornire all'ASI le informazioni concernenti i propri piani di attività, investimento e sviluppo, con le analisi dei relativi costi, in ordine ai programmi ai quali partecipano;

g) può partecipare, in via minoritaria, previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, a consorzi industriali o misti con la partecipazione di enti pubblici costituiti anche in società con idonee capacità finanziarie o a società od imprese internazionali o straniere per la promozione del mercato di sistemi e servizi spaziali nonchè per attività di ricerca e sviluppo, realizzazione e commercializzazione di tecnologie e prodotti tecnologici di interesse spaziale. La partecipazione può avvenire mediante conferimento di capitali, di tecnologie, di diritti di proprietà intellettuale ed industriale, di personale specializzato nonchè di servizi di assistenza tecnica;

h) può stipulare con enti ed imprese accordi di collaborazione e può mettere a disposizione competenze, conoscenze, servizi e licenze su brevetti;

i) collabora alla realizzazione e alla gestione di servizi tecnologici nazionali connessi con i programmi spaziali;

l) promuove la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze derivanti dalle attività spaziali; svolge, stipulando apposite convenzioni, attività di consulenza ed assistenza tecnica ad amministrazioni ed enti pubblici, nonchè ad aziende pubbliche e private per l'utilizzazione scientifica ed applicativa delle tecnologie spaziali, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale anche al fine di assicurare congrue prospettive di mercato e ritorni industriali, diretti ed indiretti, adeguati agli investimenti effettuati;

m) promuove la formazione di specialisti nel campo delle tecnologie spaziali e delle loro applicazioni e ne favorisce la utilizzazione, secondo le esigenze dei programmi previsti.

Art. 3.

(Comitati consultivi)

1. È costituito un Comitato scientifico composto di dodici membri, esperti nel settore delle attività spaziali, designati dal CNR, da università e da altre istituzioni scientifiche, con il compito di presentare al consiglio di amministrazione dell'ASI le proposte in ordine alle attività di ricerca scientifica previste all'articolo 4, comma 4. Il Comitato scientifico assolve inoltre a compiti di alta consulenza, di valutazione dei programmi, di elaborazione di pareri specifici richiesti dal presidente dell'Agenzia con riferimento alle attività complessive dell'ASI, nonché alla formulazione di proposte in materia di iniziative scientifiche in relazione a quanto indicato nell'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*. Possono essere invitati a riferire di volta in volta, su problemi specifici, esperti di settori disciplinari non presenti nel Comitato scientifico.

2. È costituito un Comitato tecnologico per esprimere pareri sui programmi applicativi, composto di dodici membri di specifica qualificazione, la cui scelta deve assicurare una adeguata rappresentanza dei diversi soggetti interessati ai programmi ed alla promozione industriale del settore.

3. I comitati di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'ASI ed eleggono il rispettivo presidente.

4. I membri dei comitati durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 4.

(Piano spaziale nazionale)

1. L'Agenzia predispone il Piano spaziale nazionale a partire dalla scadenza del Piano 1984-1988.

2. Il Piano ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato annualmente in conformità ai contenuti della relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*.

3. Il Piano, redatto in conformità ai criteri di ordine generale deliberati dal CIPE, contiene anche la indicazione delle attività che l'ASI

prevede di sviluppare nello svolgimento dei compiti indicati all'articolo 2 e del presumibile fabbisogno finanziario.

4. Una quota del finanziamento previsto dal Piano, definita annualmente in una misura non inferiore al 15 per cento, è riservata alle attività di ricerca scientifica.

002/0433/V

Art. 5.

(Procedure di approvazione del Piano spaziale nazionale)

1. L'ASI trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Piano spaziale nazionale.

2. Il Ministro può, entro trenta giorni, rinviare con proprie osservazioni il Piano all'ASI, assegnando un termine per gli eventuali chiarimenti o modifiche.

3. Il Ministro, entro i trenta giorni successivi, trasmette con propria relazione il Piano al CIPE per l'approvazione.

4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche in relazione alla partecipazione italiana ai programmi dell'ESA con riguardo, quanto alle scadenze, all'andamento dei lavori dell'ESA nonchè, ove occorra, relativamente alle attività indicate all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d).

Art. 6.

(Relazione annuale)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'ASI trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica:

a) una relazione sulle attività svolte per la definizione e la gestione del Piano spaziale nazionale, per la partecipazione italiana all'ESA e per gli altri compiti previsti dall'articolo 2, nonchè sulle iniziative da svolgere negli anni successivi, con l'indicazione del fabbisogno finanziario, nonchè, se necessario, la proposta di aggiornamento del Piano spaziale nazionale;

b) il bilancio consuntivo e il conto economico e patrimoniale dell'anno precedente.

2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica trasmette la relazione annuale dell'ASI al CIPE ed al Parlamento con le sue eventuali osservazioni.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'ultima parte del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1974, n. 388, e all'articolo 5 della legge 6 agosto 1974, n. 390.

Art. 7.

(Commissione interministeriale per le attività spaziali)

1. È istituita una Commissione, presieduta dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, composta da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri e da tre esperti scelti dal Ministro.

2. La Commissione assiste il Ministro nell'assolvimento dei compiti previsti per la partecipazione ai programmi europei ed internazionali e deve essere sentita in ogni caso in cui le attività dell'ASI presentano aspetti di interesse per la politica estera nazionale.

3. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno, anche su richiesta del Ministro degli affari esteri.

Art. 8.

(Organi dell'ASI)

1. Sono organi dell'ASI:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

(Presidente)

1. Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica ed imprenditoriale, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il

coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Alla nomina del presidente si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta.

4. La funzione è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività e le eventuali incompatibilità devono comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina.

5. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ASI;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende all'andamento generale dell'ASI;
- d) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 1;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- f) predispose lo schema di bilancio preventivo, i provvedimenti di variazione, il bilancio consuntivo e il conto economico patrimoniale da sottoporre al consiglio di amministrazione, nonchè la relazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
- g) predispose lo schema dei regolamenti previsti dall'articolo 10, comma 7, lettera a), da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione;
- h) predispose lo schema del Piano spaziale nazionale e i documenti relativi agli aggiornamenti nonchè alle attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d);
- i) presenta al consiglio di amministrazione proposte che ritenga utili per la funzionalità e per le attività dell'ASI;
- l) esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'ASI.

Art. 10.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente;

b) da otto membri, di cui quattro esperti nel settore delle attività spaziali, due nelle attività economico-industriali, uno in materia giuridico-amministrativa ed uno nel campo della cooperazione tecnologica internazionale.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri per quanto riguarda l'esperto nel campo della cooperazione tecnologica internazionale.

3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno tre componenti del consiglio medesimo.

6. Le funzioni di segretario sono espletate dal direttore generale.

7. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, l'organico e le sue modificazioni, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ASI nonchè il regolamento di amministrazione e di contabilità, formulato anche in deroga alle norme sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato. L'approvazione è disposta con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica per le rispettive competenze, e di concerto con il Ministro del tesoro per quanto attiene al regolamento di amministrazione e di contabilità;

b) delibera sul Piano spaziale nazionale, e relativi aggiornamenti, nonchè sulle attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d);

c) delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione finanziario concernente l'anno successivo, nonchè in

corso di gestione le correlative variazioni, ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e il conto economico-patrimoniale dell'anno precedente, da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante;

d) delibera sui contratti di valore superiore ai 500 milioni di lire e sulle relative controversie;

e) delibera sulla relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);

f) svolge ogni altro compito, nel quadro delle finalità istituzionali dell'ASI, non previsto nelle lettere precedenti, di cui abbia carico dal presidente.

8. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con l'intervento di due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, l'oggetto della delibera è considerato respinto, ma può essere riproposto.

9. In caso di gravi e persistenti inadempimenti che impediscano il regolare funzionamento dell'ASI, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, può sciogliere il consiglio di amministrazione, nominando un commissario di cui determina poteri e durata.

10. Il regolare funzionamento dell'ASI è da ritenere in ogni caso compromesso quando l'Agenzia per due anni consecutivi denunci a consuntivo un disavanzo. Il consiglio di amministrazione, che deve essere ricostituito entro tre mesi, provvede in via prioritaria a stabilire un piano finanziario da adottare per il riassorbimento del disavanzo di bilancio.

Art. 11.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale, in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dal regolamento organico di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), è nominato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il

consiglio di amministrazione dell'ASI. Il suo rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto a tempo determinato, della durata massima di cinque anni, rinnovabile, stipulato dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale è capo degli uffici e ne è responsabile nei confronti del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale cura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo e contabile, assicurando il coordinamento operativo degli uffici.

Art. 12.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.

2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il presidente e i membri effettivi sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione statale. Il presidente, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro nell'ambito dei ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; gli altri due membri sono designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti dell'ASI; vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione.

5. Il presidente e i membri del collegio dei revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori si avvale del personale dell'ASI.

7. Il presidente del collegio dei revisori o uno dei componenti, designato dallo stesso presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 13.

(Emolumenti degli amministratori, del direttore generale, dei revisori dei conti e dei componenti dei comitati consultivi)

1. I compensi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale, dei componenti dei comitati consultivi e del collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il presidente dell'ASI, il direttore generale, il presidente ed i componenti effettivi del collegio dei revisori, appartenenti ad amministrazioni dello Stato, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Art. 14.

(Controllo della Corte dei conti. Estensione all'ASI delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato)

1. L'ASI è soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili.

2. L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'ASI, le funzioni di cui al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

(Entrate)

1. Le entrate dell'ASI sono costituite:

a) dal contributo a carico del bilancio dello Stato;

- b) dai proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), e dall'esecuzione dei servizi non industriali;
- c) dai ricavi della vendita di pubblicazioni;
- d) dai diritti di invenzione e brevetto;
- e) da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo statale di cui al comma 1, lettera a), affluisce ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato alla «Agenzia spaziale italiana», dal quale vanno effettuati i prelevamenti in relazione alle effettive necessità di cassa.

Art. 16.

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo dipendente dall'ASI è disciplinato in conformità alla legge 29 marzo 1983, n. 93. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-scientifico e di quello altamente specializzato, nelle forme e nelle proporzioni stabilite dai commi 2 e 3, è regolato da contratti a tempo determinato.

2. Il regolamento organico di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), provvede a determinare la dotazione organica complessiva dell'ASI, inizialmente fissata in 150 unità, ed all'individuazione dei contingenti ammessi alle singole qualifiche.

3. Lo stesso regolamento determina, nell'ambito della dotazione ivi stabilita e per non oltre 70 unità iniziali, i criteri di assunzione a contratto di personale tecnico-scientifico e di quello altamente specializzato per la realizzazione di specifici programmi o progetti dell'ASI. Tali criteri dovranno favorire la mobilità e la flessibile utilizzazione del personale, la sua qualificazione professionale, nonché l'inserimento nell'ASI di competenze altamente qualificate. Il contratto individuale di lavoro, che avrà durata non superiore a cinque anni, potrà essere rinnovato al fine di consentire la realizzazione dei programmi e di assicurare il mantenimento delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ASI.

4. L'ASI può utilizzare altresì, nell'ambito della dotazione organica, personale dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 17.

(Diritti di invenzione e brevetto)

1. Appartengono all'ASI i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esecuzione del rapporto di lavoro comunque svolto nell'interesse dell'Agenzia o nel corso dell'adempimento di contratti aventi ad oggetto anche attività di studio, di ricerca o di sperimentazione, salvo il diritto dell'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Spetta altresì all'inventore un equo premio commisurato alla importanza dell'invenzione, avuto riguardo anche alla sua utilizzazione industriale.

3. Per l'erogazione del premio è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il diritto di brevetto, le procedure per il suo conseguimento e le modalità per la concessione di licenze per le invenzioni conseguite da enti e società in attuazione dei loro rapporti contrattuali, consortili o societari con l'ASI sono disciplinati con apposito distinto capitolato, approvato con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 18.

(Norma finanziaria)

1. Il contributo di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera a), è determinato annualmente, ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. A tal fine, l'ASI trasmette al Ministero del tesoro, entro il mese di luglio di ciascun anno, uno schema di bilancio di previsione.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7143 dello stato di previsione della Presidenza del

Consiglio dei ministri ed al capitolo 8251 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989, che vengono complessivamente integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Al maggior onere di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

(Norma transitoria)

1. Nella prima applicazione della presente legge, nei limiti della copertura della dotazione organica e delle rispettive qualifiche previste dal regolamento organico di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), il personale che presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il CNR per lo svolgimento dei compiti già affidatigli dal CIPE in materia spaziale può essere trasferito, a domanda, all'ASI.

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione dell'ASI ne delibera l'assunzione, previa valutazione dei requisiti.

3. La delibera di cui al comma 2 è approvata con decreto del Ministro vigilante di concerto con quelli del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Al personale trasferito deve essere comunque assicurato il trattamento economico in godimento e mansioni non inferiori a quelle svolte presso il CNR.